

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE 150 ORE PER MOTIVI DI STUDIO

Approvato con Delibera di Giunta n. 20 del 10/04/03

Art. 1

Premessa

Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi al personale di ruolo permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali ad un numero di dipendenti non superiore al 3% (con arrotondamento all'unità superiore) di quelli in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno.

Al personale titolare di rapporti di impiego a tempo parziale, i permessi di cui al presente regolamento sono concessi in misura proporzionale alla durata degli stessi.

Art. 2

Criteri di concessione

1. I permessi sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

I permessi competono esclusivamente per la partecipazione alle lezioni e per la relativa frequenza; non possono essere utilizzati, di conseguenza, per la preparazione agli esami e per attendere ai diversi impegni che il corso comporta. Le ore di permesso fruito devono coincidere con le ore di lezione effettivamente seguite e documentate.

Non sono consentiti permessi per la preparazione della tesi di laurea.

2. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione di turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e non può essere obbligato nei giorni in cui usufruisce dei permessi a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

3. Qualora il numero delle domande presentate superi il limite del 3% la concessione dei permessi rispetterà il seguente ordine di priorità:

- a) dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato tutti gli esami degli anni precedenti e siano in corso regolare, ovvero non siano mai stati iscritti, dall'anno di immatricolazione, come studenti fuori corso o ripetenti.
- b) dipendenti che frequentano l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentano gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari, le condizioni di cui alla lettera a).
- c) a tutti gli altri dipendenti che frequentano corsi di studio, che non si trovano nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

4. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 3 la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari;

5. Qualora, a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 3 e 4 sussista ancora parità di condizioni sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

6 . Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 3 e 4 sussista ancora parità di condizioni sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso è, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Art. 3

Modalità di concessione dei permessi

1. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, gli stessi saranno tenuti al recupero delle ore usufruite entro un termine concordato con l'Amministrazione mentre in caso di mancato recupero, verrà disposta la decurtazione del trattamento economico corrispondente alle ore lavorative mancanti.

2. Le domande per la concessione dei permessi (in particolare per gli universitari) dovranno essere presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui si fa riferimento.

3. Tali domande dovranno essere corredate dal visto di presa visione del Responsabile del Servizio di appartenenza.

4. Alla domanda dovrà essere allegato:

- il piano di studio dettagliato con menzione delle discipline di cui hanno già superato l'esame e l'elenco delle materie di cui intendono frequentare le lezioni durante l'orario di lavoro;

- il certificato di iscrizione per verificare il requisito di cui ai criteri di concessione.

5. Al termine dell'anno scolastico o accademico dovrà essere presentata la certificazione degli esami superati per verificare che tutti gli esami relativi agli anni precedenti siano stati superati.

6. Bisogna presentare il piano di studio dettagliato perché l'effettivo svolgimento dei corsi costituisce l'elemento di riferimento per la fruizione dei permessi.

7. Qualora sia terminato il primo semestre e non sia materialmente più possibile per il dipendente ottenere la frequenza ad alcun corso tra quelli indicati, oppure si verifichino durante tale periodo delle rinunce da parte del personale utilmente collocato in graduatoria, si procederà in ordine di graduatoria ad integrare l'elenco del personale avente titolo al beneficio per il monte ore residuo.

8. Al termine del periodo utile per la fruizione dei permessi, il dipendente dovrà certificare la regolare frequenza del corso seguito.

9. Qualora al termine del periodo utile per la fruizione delle ore di permesso, il dipendente non certifichi la regolare frequenza lo stesso sarà tenuto al recupero delle ore usufruite entro un termine concordato con l'Amministrazione. In caso di mancato recupero, verrà disposta la decurtazione del trattamento economico corrispondente alle ore lavorative mancanti.

Art.

Graduatoria di merito

La graduatoria viene predisposta sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) Diploma di scuola media;
- b) Diploma di scuola secondaria;
- c) Diploma di laurea di primo livello e Diploma di laurea ante riforma;
- d) Diploma di laurea di secondo livello;
- e) Corso di specializzazione;
- f) Master di primo e di secondo livello, Corso di perfezionamento e [Corsi singoli](#) post-laurea;
- g) Dottorato di ricerca;
- h) Corso di studi successivo al primo della stessa tipologia o di tipologia inferiore;
- i) Fuori corso (il primo anno fuori corso è assimilato all'ultimo anno in corso qualora lo studente sia in debito di due esami e la tesi);
- j) Studenti che hanno fruito del permesso retribuito per lo stesso corso nell'anno precedente;
- k) Primo anno per i corsi pluriennali diversi dai precedenti di ogni ordine e grado